

CONVENZIONE

SU FONDI REGIONE ABRUZZO — P.O.R. FESR 2007-2013 –

ATTIVITA' 1.2.4

tra

UNICREDIT SPA

e

COOPCREDITO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

UniCredit S.p.a., con Sede Sociale in Roma (RM) via A. Specchi n.16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti 3 Tower A. Capitale Sociale 19.654.856.199,43 interamente versato. Banca iscritta all'albo delle Banche e capogruppo del gruppo bancario UniCredit. Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 – cod. ABI 02008.1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma codice fiscale e P.IVA : 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152). Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Banca"), rappresentata da ARMIENTO Paolo, nato a Bedford (GB) il 21.07.1956 e MAROCCO Angelomaria, nato a Frosinone il 09.08.1962, in qualità di Quadri Direttivi

e

COOPCREDITO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., con sede in Chieti -Via D.Spezioli 30-32, codice fiscale 01402300691, iscritta presso la CCIAA di Chieti, Fondo Consortile di €10.114.852.00, sottoscritto, di cui versato pari a €10.045.751,00, iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., rappresentata da Beniamino Orfanelli nato a Tortoreto (TE), il 26/06/1957 domiciliato per la carica in Chieti alla Via D.Spezioli n.30/32 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, debitamente autorizzato dallo statuto vigente (di seguito "Confidi")

("Banca" e "Confidi" di seguito congiuntamente le "Parti")

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 16/05/2011 sono stati approvati gli indirizzi attuativi dell'Attività 1.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" e dell'Attività 1.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" del POR FESR Abruzzo 2007-

2013, approvato con decisione della Commissione C (2007) 3981 del 17/8/2007 e successiva riprogrammazione approvata con decisione della Commissione C (2009) 8988 del 12/11/2009, al fine della selezione, tramite idonea procedura di gara, di un soggetto al quale affidare in concessione il servizio di costituzione e gestione del Fondo di Rotazione per il capitale di rischio per le piccole nuove imprese innovative e per l'incremento dei Fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Abruzzo;

- la Regione Abruzzo, con Determinazione del Servizio Appalti Pubblici e Contratti n. DD4/70 del 12/7/2011, ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito "RTI") tra FIRA SpA - Finanziaria Regionale Abruzzese (in qualità di mandataria - di seguito "Soggetto Gestore") e Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, CARISPAQ SpA, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e Banca CARIFE SPA (congiuntamente in qualità di mandanti) il servizio di costituzione e gestione del Fondo di Rotazione sopra menzionato;
- in data 13/1/2012 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto tra la Regione Abruzzo e il RTI;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 13/05/2013 è stato riapprovato, relativamente all'Attività 1.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 di cui al primo punto delle premesse, il testo integrale del nuovo Avviso Pubblico "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI", comprensivo dei relativi allegati, ad integrale sostituzione di quello approvato ed allegato alla D.G.R. Abruzzo n. 304 del 22/04/2013, finalizzato ad incrementare i fondi rischi dei Consorzi fidi operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo e a facilitarne la fusione e/o l'aggregazione (di seguito "Avviso");
- sul BURAT del 30 Ottobre 2013 n. 39 Ordinario è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi nell'ambito dell'Avviso pubblico "POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte della PMI" e la domanda presentata da COOPCREDITO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. è stata ammessa a finanziamento;
- in data 28/11/2013 Confidi ha stipulato con il Soggetto Gestore la convenzione (di seguito "Accordo"), di cui all'Allegato A, che disciplina le modalità di erogazione, gestione e rendicontazione dei fondi di cui Confidi è risultato assegnatario ai sensi dell'Avviso;
- i fondi erogati a Confidi dal Soggetto Gestore devono essere depositati presso un apposito conto vincolato fruttifero in essere presso la Banca e intestato in via esclusiva a Confidi medesimo (di seguito "Fondo di Garanzia");
- le garanzie rilasciate da Confidi a valere dei fondi assegnati ai sensi dell'Avviso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1407/13 sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), entrato in vigore il

1° gennaio 2014 e successivo al Regolamento (CE) 1998/06, rimasto in vigore sino al 31/12/2013;

- la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare le richieste di affidamento presentate da imprese associate del Confidi che abbiano i requisiti per ottenere la concessione della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione (di seguito "Convenzione").

Lo statuto del Confidi forma parte integrante della Convenzione ed eventuali modifiche dello stesso avranno efficacia nei confronti della Banca solo dopo che le stesse verranno comunicate alla Banca, cui compete la facoltà di recedere dalla Convenzione ai sensi di quanto previsto al successivo art.15.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha lo scopo di regolare la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato 1 del Regolamento(CE)800/2008, associate a CoopcreditoSocietà Cooperativa a r.l. (in seguito "Impresa Socia"o "Imprese Socie") che, avendone i requisiti, si avvalgano della garanzia consortile a valere sul contributo regionale concesso ai sensi dell'Accordo.

La Banca, si impegna ad esaminare le richieste di finanziamento presentate dalle Imprese Socie al Confidi, per operazioni di finanziamento a medio-lungo terminedestinate:

a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;

b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

c) all'innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti nella *green economy*);

d) al sostegno allo *start-up* di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita, beneficiarie della misura 1.2.2 del POR FESR 2007-2013;

e) al riequilibrio finanziario dell'impresa, ovvero l'attivazione di finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati ad eliminare passività aziendali a breve termine, purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo innovativo dell'impresa;

f) alla capitalizzazione dell'impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, da imprese che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:

- aumento del capitale sociale della società;
- sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale.

Le forme tecniche e le condizioni di tasso applicabili agli affidamenti concessi sono quelle indicate nelle tabelle riportate nell'allegato B della Convenzione.

La richiesta di finanziamento – completa della delibera o di altro atto idoneo dal quale risulti la concessione della garanzia – dovrà essere trasmessa alla Banca a mezzo del Confidi.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno del finanziamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca, senza alcuna responsabilità od obbligo nei confronti di Confidi.

Art. 3 – Destinatari della garanzia Confidi

Destinatari degli aiuti in forma di garanzia regolati dalla Convenzione sono le Imprese Socie, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione possiedono cumulativamente i seguenti requisiti, previsti dal paragrafo 1.4 "Destinatari finali degli aiuti" dell'Avviso e precisamente:

- essere attive e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Regione Abruzzo nella sezione ordinaria;
- avere sede legale e unità operativa, ovvero unità operativa, nella Regione Abruzzo;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

- essere in regola con le discipline antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004);
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf).

Art. 4 – Garanzia Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia personale, solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti ai propri associati, che verranno concessi dalla Banca ai sensi della Convenzione e con le modalità infra indicate con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. e, in particolare, con il Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 5.

Il Confidi garantisce entro il limite massimo dell'80% per cento gli affidamenti concessi, oltre ai relativi interessi contrattuali e di mora, oneri e spese anche legali.

Art. 5 – Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia costituito presso la Banca ha natura pubblica ed è destinato, unitamente al patrimonio del Confidi, ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto da questo ultimo alla Banca a seguito dell'inadempimento degli associati.

La dotazione del Fondo di Garanzia è costituita da somme di denaro provenienti dalla Regione Abruzzo depositate sul conto corrente, fruttifero e vincolato a favore della Banca, n. **103033095** intestato "Coopcredito Società Cooperativa a r.l." acceso presso la Banca medesima.

Gli interessi che maturano sul Fondo incrementano il Fondo stesso e vengono utilizzati per finanziare ulteriori interventi di garanzia in conformità ai termini dell'Avviso.

Art. 6— Moltiplicatore

Confidi potrà rilasciare garanzie a valere sulla effettiva disponibilità del Fondo a favore della Banca nel limite di una somma pari a **8 (Otto)** volte la disponibilità determinata ai sensi dell'art. 5, tenuto conto delle posizioni già escusse dalla Banca per le quali il Confidi non abbia ancora effettuato il pagamento.

Art. 7– Modifiche

La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà, previo accordo con il Confidi, apportare modifiche alle condizioni economiche riservate agli associati del Confidi riportate nell'allegato B dandone comunicazione scritta allo stesso con un preavviso di almeno 30 giorni.

Le modifiche alla Convenzione non si applicheranno a quelle singole operazioni di credito che, alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, siano state già oggetto di delibera di rilascio della garanzia da parte di Confidi.

Art. 8- Rilascio della garanzia da parte di Confidi

L'analisi tecnica delle domande di accesso al Fondo di Garanzia e la loro approvazione sarà effettuata dagli organi deliberanti del Confidi.

La Banca, valutata a proprio insindacabile giudizio l'opportunità di concedere il finanziamento di cui alla domanda acquisendo a presidio del medesimo la garanzia che il Confidi si è dichiarato disponibile a rilasciare, assumerà la necessaria delibera inviandone copia al Confidi.

Il Confidi, ricevuta la delibera dalla Banca, ove la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia sia stata valutata positivamente, trasmetterà alla Banca la lettera di garanzia che dovrà assistere il finanziamento nella forma di cui all'Allegato C.

Le garanzie a valere sul Fondo di Garanzia dovranno essere rilasciate entro il 31/12/2015 e la scadenza dei finanziamenti medio-lungo termine oggetto di garanzia non potrà essere successiva al 31/12/2020.

Il Confidi, a sua volta, provvederà a dare periodica comunicazione al Soggetto Gestore delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa

la concessione della garanzia.

I diritti derivanti alla Banca dalla garanzia accordata da Confidi restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

La Banca si impegna ad erogare il finanziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della lettera di garanzia.

Art.9–Rendicontazione

La Banca si impegna a fornire al Confidi, anche tramite WEB, con cadenza mensile, idonea rendicontazione delle posizioni assistite dalla garanzia dello stesso.

In particolare la Banca si impegna a mettere a disposizione del Confidi, attraverso lo strumento informatico, le informazioni riguardanti ciascuna operazione garantita relative a natura, stato ed evoluzione del rapporto garantito.

Il Confidi si impegna a sua volta a verificare tempestivamente tali risultanze fornite attraverso lo strumento informatico e a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale discordanza e a fornire alla stessa ogni eventuale ulteriore informazione che ritenesse utile relativa alle posizioni garantite.

Art.10– Escussione della garanzia ed azioni di recupero

Rilevato l'inadempimento dell'affidato o altra causa di risoluzione del contratto, la Banca può valutare, a sua discrezione, se risolvere l'affidamento; nel caso ritenga di procedere alla risoluzione, ne darà tempestiva comunicazione allo stesso e contestualmente anche al Confidi escutendone la garanzia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Confidi si impegna a comunicare al Soggetto Gestore l'avvio della procedura di recupero del credito entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della copia della comunicazione contenente la diffida di pagamento all'Impresa Socia.

L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali.

Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Decorso 30 giorni dall'avvenuta ricezione della lettera di escussione senza che sia intervenuto nel

frattempo il pagamento da parte dell'associato, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata.

La Banca è autorizzata sin d'ora all'addebito sul conto corrente nella disponibilità del Confidi delle somme come sopra dovute.

Prima di procedere all'addebito di cui sopra, la Banca dovrà addebitare, fino alla relativa capienza, il Fondo di Garanzia, di cui all'art.5, fino ai limiti massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato con valuta 30 giorni successivi alla comunicazione.

Art. 11- Natura del pagamento del CONFIDI

Il pagamento sarà di norma a titolo provvisorio con costituzione di collaterale accantonato a garanzia pignorizia della specifica operazione, in deposito infruttifero e indisponibile. La somma accantonata non potrà essere presa in considerazione agli effetti del moltiplicatore. Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, l'attività di recupero, si procederà al riparto delle perdite utilizzando il predetto collaterale con eventuale restituzione dell'eccedenza o pagamento di ulteriori importi per spese legali.

Sulle somme dovute e non pagate maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente fino al giorno del pagamento.

In relazione al primo comma, il Confidi potrà tuttavia dichiarare, entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione di cui al precedente articolo, se il pagamento è a titolo definitivo con surroga.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, soltanto a seguito della liquidazione definitiva della perdita alla Banca, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate.

Art. 12- Mandato senza rappresentanza

In caso di pagamento a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 11, il Confidi conferisce fin d'ora mandato irrevocabile alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche/società specializzate nel recupero crediti, ritenendo l'operato della Banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Confidi autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, a definire eventuali accordi transattivi con il debitore associato e/o gli eventuali

comuni garanti, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. Nel caso in cui venga concordato un piano di rientro, il Confidi, se richiesto dalla Banca, dovrà valutare la conferma e la proroga della garanzia in relazione alla durata del piano di rientro concordato dandone riscontro entro 15 gg dal ricevimento.

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993. In tali casi il mandato di cui al presente articolo si intende sin d'ora rinunciato. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi.

In caso di pagamento a titolo provvisorio, eventuali somme recuperate dalla Banca al termine delle procedure esecutive o a seguito di definizione stragiudiziale saranno accreditate al Confidi nella medesima percentuale della garanzia prestata dal Confidi medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 13(concorso di affidamenti), in modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali indicate ed in relazione alle linee di credito garantite.

Art. 13- Concorso di affidamenti

Qualora il medesimo associato beneficiasse di più affidamenti di cui soltanto una parte garantita dal Confidi, le somme versate per il rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e l'importo garantito dal Confidi, salvo diversa e specifica imputazione fornita dall'Impresa Socia ai sensi dell'art.1193 cod. civ.

Art. 14 – Comunicazione di recesso e revoca dei fondi erogati dal Soggetto Gestore

Per gli associati affidati, ai sensi della Convenzione, il Confidi dovrà dare tempestiva notizia alla Banca di ogni eventuale esclusione o recesso da Confidi a mezzo lettera raccomandata. In tali circostanze, la garanzia prestata dal Confidi rimane in vigore con tutti i suoi effetti fino al completo soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della Banca.

Nei casi di revoca dei fondi erogati dal Soggetto Gestore al Confidi, gli impegni di garanzia assunti dal Confidi verso la Banca rimarranno comunque in vigore fino al completo soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della Banca.

Art. 15- Decorrenza e validità

La Convenzione ha decorrenza dal **05/06/2014**e scadrà il**31/12/2015**.

La Banca si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione qualora intervenga un provvedimento di revoca della Regione Abruzzo di ammissione del Confidi al contributo previsto dall'Accordo ovvero, in ogni caso, di risoluzione dell'Accordo.

Nel caso in cui la Convenzione non venga prorogata o la Banca dichiari di recedere dalla stessa, gli impegni di garanzia assunti dal Confidi verso la Banca rimarranno comunque in vigore fino al completo soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della Banca.

Art. 16– Controversie e Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Art. 17 – Oneri

Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della medesima resta a carico del Confidi.

Art. 18- Elezione di domicilio

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il Confidi, presso la propria sede sita in Chieti, via D. Spezioli 30-32
- la Banca, presso la propria sede di area sita in Pescara, Piazza dell'Unione 18

La Banca ed il Confidi si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui alla Convenzione è stato oggetto di specifiche trattative tra le parti.

Allegati:

A - Convenzione Confidi - F.I.R.A. S.p.A.

B - Prospetto Condizioni e Forme Tecniche di affidamento

C - Lettera di Garanzia

Chieti, 5 giugno 2014

COOPCREDITO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

UniCredit SpA